

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 32-7052

Assemblea di Alexala del 21 giugno 2018. Indirizzi al rappresentante regionale. Trasformazione da Consorzio a Società consortile. Adozione nuovo Statuto.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la comunicazione prot.n.70 del 18/05/2018, con la quale è convocata per il giorno 21 Giugno 2018 l'Assemblea dei Soci di "Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria" ovvero in forma abbreviata "Alexala Consorzio" per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Trasformazione del Consorzio in Società consortile e adozione nuovo statuto così come previsto dalla L.R. 11 Luglio 2016 n.14 ;
2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
3. Nomina componenti del Collegio dei Revisori, delibere inerenti e determinazione compenso ai sensi dello statuto.

Premesso che:

- Alexala, costituito nel 1997 in forma di Consorzio, è partecipato dalla Regione Piemonte in misura pari al 34,19% ;
- Ad oggi, Alexala è un consorzio con attività esterna, istituito ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile, con durata fino al 31.12.2050, avente ad oggetto la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento, così come individuato dall'art. 12 della Legge Regionale n.75/1996, vigente al momento della costituzione;
- al 31/12/2017 risulta costituito da 52 consorziati, di cui alcuni Enti istituzionali quali la Regione Piemonte, la Città di Alessandria e la C.C.I.A.A. di Alessandria e da associazioni di categoria e soggetti privati.
- il fondo consortile di Alexala è pari ad euro 141.440,00; il capitale sociale che risulterà a seguito della trasformazione del Consorzio Alexala in Società Consortile a Responsabilità limitata sarà pari ad euro 40.800,00 e sarà suddiviso in 272 quote del valore di Euro 150,00 cadauna;
- la trasformazione non comporterà modifiche alle percentuali di partecipazione già detenute dai consorziati.

Considerato che:

- l'art. 10 comma 2 della L.R. n. 14/2016, la quale ha abrogato la previgente L.R. 75/1996 , impone alle c.d. ATL l'adozione della forma di società consortile di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- l'art. 15 della medesima Legge Regionale dispone altresì, al comma 1, che: *"La costituzione delle società consortili di cui all'art. 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle*

preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione”.

- l'art. 11 della sopra menzionata Legge prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- il successivo art. 15 comma 2 stabilisce che: *“Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società”.*

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni di legge si desume quanto segue:

- a) le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (qual è Alexala) devono avere natura di società consortile;
- b) esse possono:
 - i) derivare dalla trasformazione di preesistenti ATL costituite con la forma di consorzio;
 - ii) essere costituite ex novo.

Ne consegue che a seguito dell'entrata in vigore di detta normativa regionale, l'ente “Alexala” avrebbe avuto tre possibili opzioni ovvero:

- 1) cessare definitivamente la propria attività ed essere posto in liquidazione;
- 2) continuare la propria attività trasformandosi in società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile;
- 3) essere posto in liquidazione per poi costituire una nuova ATL, avente il medesimo oggetto dell'attuale consorzio ma solo forma diversa. Quest'ultima ipotesi avrebbe tuttavia rappresentato una scelta del tutto anti-economica, oltre che gravosa tanto dal punto di vista burocratico quanto giuridico.

Esclusa, quindi, l'ipotesi della messa in liquidazione, rispetto alla quale avrebbe comunque dovuto ricevere indicazioni in tal senso dagli attuali consorziati ed, in particolare, dagli enti istituzionali controllanti, la scelta per l'adeguamento alla normativa regionale non poteva che orientarsi sull'ipotesi della trasformazione societaria.

Pertanto, in linea con lo Statuto Tipo approvato dalla Regione Piemonte per tutte le Agenzie turistiche locali (ATL), il Consiglio Direttivo di Alexala in data 21.12.2017, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni regionali in materia, ha approvato la proposta di modifica statutaria facendola pervenire agli uffici competenti della Regione Piemonte per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi volti alla trasformazione del consorzio in società consortile a responsabilità limitata.

Proprio per il fatto che il Consiglio Direttivo ha approvato nei termini di legge la modifica statutaria e la conseguente trasformazione in S.c.a.r.l., la Regione non ha proceduto, come prescritto dalla norma regionale più volte citata, a chiedere la liquidazione del Consorzio ovvero a recedere da esso. Il ritardo è infatti dipeso dalla complessità del procedimento e dalla necessità dell'approvazione dell'atto da parte dei competenti organi di tutti i soci.

Dato altresì atto che:

- la disciplina a carattere generale in materia di trasformazione societaria è dettata dagli artt. da 2498 a 2500 *bis* cod. civ.; in particolare, l'art. 2498 cod. civ. recepisce l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza secondo cui la trasformazione da un tipo di società ad un altro tipo di quelli riconosciuti dalla legge non importa l'estinzione del soggetto giuridico e correlativa creazione

di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo, restando così ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. 3790 del 11/11/1975).

- Poiché detto orientamento sancisce il principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali dell'ente trasformato (Conformi: Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10332 del 19/05/2016; Cass. Civ., Sez. lav., sent. n. 3269 del 10/02/2009), ne consegue che, tra il consorzio trasformato e la nuova società si configura un rapporto di continuità, dal momento che la trasformazione non è una vicenda estintiva ma meramente modificativa.

- Stante quanto sopra trovano applicazione, nel caso di specie, le norme relative alle cosiddette trasformazioni eterogenee, ossia a quelle trasformazioni che prevedono il passaggio da un ente associativo non societario in società (ovvero il caso opposto in cui sia una società a trasformarsi in un ente associativo diverso). In particolare, interessa l'articolo 2500 *octies* del Codice Civile rubricato "trasformazione eterogenea in società di capitali" ai sensi del quale sono possibili le operazioni che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.).

- La trasformazione eterogenea in società di capitali è regolata dall'art. 2500 *octies* cod. civ., il quale stabilisce che i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo V e, cioè, in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata;

- In caso di trasformazione da consorzio a società a responsabilità limitata, il comma 2 del medesimo art. 2500 *octies* cod. civ. prevede che: *“La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato”*; emerge, dunque, con tutta evidenza, la snellezza del procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile, tale per cui ai fini della trasformazione è necessario unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati.

- Per il procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile è necessario, quindi, unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati. Inoltre, la trasformazione non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, i quali proseguono *tamquam non esset*; non altrettanto avverrebbe nel caso di liquidazione del Consorzio e successiva costituzione di nuova società consortile in quanto, in quest'ultimo caso, si creerebbero problemi di tipo fiscale e civilistico.

- La trasformazione del "Consorzio Alexala" non è solo eterogenea in quanto rientra nella fattispecie dell'articolo 2500 *octies* Codice Civile (da "consorzio ex articolo 2602" Codice Civile a "società di capitali") ma riveste, altresì, la peculiarità dell'assunzione della forma giuridica di "società consortile a responsabilità limitata". La Legge Regionale impone l'obbligo per le ATL di avere la forma di società consortile, nel caso specifico si è scelta la forma della società consortile a responsabilità limitata. La norma di riferimento per le società consortili con personalità giuridica, in generale, è l'articolo 2615 *ter* Codice Civile, il quale prevede che le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita semplice e le società cooperative possano assumere come oggetto sociale gli scopi propri del consorzio.

- La scelta della società consortile a responsabilità limitata è stata preferita agli altri tre modelli societari previsti dall'art. 2615 *ter* cod. civ. (la s.p.a. consortile, la società in accomandita semplice e la società cooperativa consortile): rispetto alla S.p.A. possiede una maggiore flessibilità dell'organizzazione interna; per quanto riguarda la società in accomandita semplice, la stessa presenta problematiche nell'individuazione del socio accomandatario a causa dei significativi profili di responsabilità che incombono su questa categoria di socio, mentre per quanto concerne la società

cooperativa, la medesima innesta altre problematiche in merito alla sovrapposizione degli organi preposti al controllo dell'ente.

Considerato che la L.R. 14/2016 stabilisce l'obbligo per le ATL di essere costituite nella forma di società consortile ai sensi dell'art. 2315 ter cod. civ., si rileva che la trasformazione da Consorzio in società consortile a responsabilità è comunemente funzionale all'attività svolta da Alexala per i seguenti motivi:

- I. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie: posto quindi, che tra le attività di servizio pubblico rientrano i servizi di interesse generale, ivi compresi i servizi di interesse economico generale e, cioè, quei servizi resi dall'ente privato ai cittadini in base ad un affidamento da parte dell'amministrazione (Linee Guida ANAC 20 novembre 2017), deve ritenersi che l'attività svolta da Alexala rientri in questa fattispecie;
- II. è conveniente dal punto di vista economico nel senso che impone all'ente una più attenta salvaguardia del patrimonio ed una rigorosa gestione del conto economico al fine di evitare di erodere il capitale che imporrebbe interventi estremamente duri quali la ricapitalizzazione o la liquidazione in presenza di perdite significative;
- III. è sostenibile finanziariamente nel senso che non genera costi aggiuntivi rispetto all'attuale Consorzio;
- IV. è compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa: va innanzitutto premesso che l'attività svolta da Alexala, già oggi, è orientata al rispetto dei principi posti alla base dell'azione amministrativa. Il Consorzio, infatti, nel corso degli anni ha introdotto ed implementato al suo interno tutte le procedure atte ad uno svolgimento efficiente, efficace, trasparente ed economico dell'attività di interesse pubblico da esso svolta;
- V. è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese: la trasformazione, di per sé, è indifferente rispetto alla disciplina in materia di aiuti di Stato in quanto essa non richiede alcun finanziamento né alcuna attribuzione di vantaggi economici (ulteriori rispetto a quelli impiegati oggi nel Consorzio), tali da falsare o da minacciare di falsare la concorrenza.

Infine, la trasformazione del "Consorzio Alexala" in società consortile a responsabilità limitata, essendo disposta in forza della Legge Regionale n. 14/2016 citata, non comporta l'osservanza delle modalità richiamate all'articolo 5 comma 1 del Testo Unico Società Partecipate (T.U.S.P.) che prevede, al riguardo, nel provvedimento amministrativo di approvazione l'indicazione di particolari oneri di motivazione analitica.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 T.U.S.P. che recita "L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del Codice Civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.", di seguito sono indicati gli elementi essenziali del nuovo ente trasformando:

- la nuova società sarà denominata "Alexala-Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria" siglabile "ALEXALA S.c.a.r.l. e avrà la sede in Alessandria ;
- le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:
 - raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
 - assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
 - promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

- contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;
- il capitale sociale, come già riportato in precedenza, è pari a euro 40.800,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;
- le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio sono le stesse quote di partecipazione al fondo consortile ovvero:

	ENTI ISTITUZIONALI	NR. QUOTE PARTECIPAZIONE	% C.S.
1	Regione Piemonte	93	34,19
2	C.C.I.A.A di Alessandria	10	3,68

COMUNI

3	Comune di Acqui Terme	10	3,68
4	Comune di Alessandria	10	3,68
5	Comune di Casale Monferrato	10	3,68
6	Comune di Novi Ligure	10	3,68
7	Comune di Ovada	10	3,68
8	Comune di Tortona	10	3,68
9	Comune di Alice Belcolle	1	0,37
10	Comune di Basaluzzo	1	0,37
11	Comune di Belforte Monferrato	1	0,37
12	Comune di Bistagno	1	0,37
13	Comune di Bosio	1	0,37
14	Comune di Camino	1	0,37
15	Comune di Capriata d'Orba	1	0,37
16	Comune di Cassine	1	0,37
17	Comune di Cassinelle	1	0,37
18	Comune di Castellazzo Bormida	1	0,37
19	Comune di Castelletto d'Orba	1	0,37
20	Comune di Coniolo	1	0,37
21	Comune di Fraconalto	1	0,37
22	Comune di Fubine Monferrato	1	0,37
23	Comune di Gavi	1	0,37
24	Comune di Murisengo	1	0,37
25	Comune di Parodi Ligure	1	0,37
26	Comune di Pasturana	1	0,37
27	Comune di Pontestura	1	0,37

28	Comune di Rocca Grimalda	1	0,37
29	Comune di San Cristoforo	1	0,37
30	Comune di San Giorgio Monferrato	1	0,37
31	Comune di San Salvatore Monferrato	1	0,37
32	Comune di Serralunga di Crea	1	0,37
33	Comune di Serravalle Scrivia	5	1,84
34	Comune di Strevi	1	0,37
35	Comune di Terruggia	1	0,37
36	Comune di Vignale Monferrato	1	0,37
37	Comune di Vignole Borbera	1	0,37
38	Comune di Villanova Monferrato	1	0,37
39	Comune di Volpedo	1	0,37
40	Comune di Voltaggio	1	0,37

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PRIVATI

41	Associazione Commercianti della Prov.di Alessandria	5	1,84
42	Associazione Confesercenti della Prov.di Alessandria	10	3,68
43	Confederazione Italiana Agricoltori	5	1,84
44	Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi	1	0,37
45	Consorzio Tutela del Gavi	5	1,84
46	Villa Sparina Resort di Stefano e Tiziana Moccagatta C. sas	1	0,37
47	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	5	1,84
48	Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	20	7,35
49	Il Carrettino Srl	1	0,37
50	Mon.D.O Consorzio		
51	Terme di Acqui S.p.a.	10	3,68
52	Confagricoltura Alessandria	5	1,84
Totale		272	100

- lo statuto prevede che la società sarà gestita da un organo di amministrazione che potrà essere composto da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, formato quest'ultimo da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo Statuto proposto prevede che almeno un componente sia designato dalla Regione Piemonte;
- all'organo amministrativo competono gli atti specificamente previsti dall'articolo 18.5 dello statuto allegato;
- per quanto riguarda l'organo di controllo, lo Statuto prevede che l'Assemblea provvederà alla nomina di un Revisore Unico oppure di un Collegio dei Revisori e del Presidente del medesimo Organo che sarà composto in quest'ultimo caso da tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi, saranno inoltre essere nominati due revisori supplenti. Lo statuto allegato al presente provvedimento quale Allegato 1 prevede

all'articolo 23.9 che la Giunta Regionale della Regione Piemonte designi il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori;

- la società nello svolgimento della propria attività, non distribuirà utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non perseguirà scopo di lucro (articolo 1.4);
- i Soci sono obbligati a versare annualmente i contributi che saranno determinati con deliberazione adottata dall'Assemblea sulla base della previsione del budget e non potranno comunque superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per sette (articolo 11).

Preso infine atto che:

- la “Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell’attivo e del passivo del Consorzio Alexala redatta ai sensi dell’art 2465 del codice civile”, conservata agli atti dei competenti uffici regionali, è stata redatta dalla Ragioniera Commercialista – Revisore Contabile, Giancarla Greco al fine “di determinare il valore del capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l’applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio in modo tale che si possa attestare che questo non sia inferiore al capitale sociale della società che risulterà a seguito della trasformazione”;

- la stessa perizia determina che “il valore del Patrimonio Netto, risultante quale differenza tra il totale delle attività e delle passività del Consorzio” è pari ad euro 176.855 e “attesta che tale valore è superiore all’importo del capitale sociale – previsto nell’importo di euro 40.800,00 – della Società Consortile a Responsabilità Limitata che risulterà a seguito della delibera di trasformazione del Consorzio Alexala in tale forma giuridica”.

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11 Luglio 2016 n.14, “le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma 1”;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17.07.2017 avente per oggetto” Legge regionale n.14 dell’11 luglio 2016, art.11.Approvazione dello statuto tipo delle Agenzie Turistiche locali (ATL)”;

preso atto che lo Statuto proposto dall’ATL Alexala, in approvazione nell’Assemblea del 21/06/2018, risulta essere conforme allo Statuto tipo regionale avendo esso recepito le osservazioni e modifiche proposte dagli uffici regionali competenti a seguito di apposita valutazione e comparazione;

ritenuto, pertanto, di considerare favorevolmente il testo dello Statuto proposto, come risultante dall’allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni sin qui esposte, di approvare la proposta di trasformazione da “Consorzio Alexala” in “Società Consortile a Responsabilità Limitata”.

Posto che alle nomine di cui ai punti 2) e 3) all’ordine del giorno si provvede con distinte deliberazioni.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria del 21/06/2018:

- di approvare la trasformazione da “Consorzio Alexala” in “Società Consortile a Responsabilità Limitata”;
- di approvare lo statuto di Alexala S.c.a.r.l. nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale autorizzando il rappresentante regionale ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per una migliore redazione del testo statutario;

- di attestare che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO SOCIALE ATL ALEXALA

ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche
e della la L.R. 11/07/2016 n. 14

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale (ATL) nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c., denominata "ALEXALA – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria società consortile a responsabilità limitata", siglabile "ALEXALA s.c.a r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera h dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Alessandria.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali,

nel rispetto della normativa vigente;

- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti e soggetti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti turistici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello

Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico. Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta all'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o

comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;

c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;

d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;

e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 40.800,00 (quarantamilaottocento/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio;

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo

le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per 7 (sette).

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge e dal presente Statuto;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del revisore unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;

- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile.
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del

bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio al massimo per 90 giorni per l'ordinaria amministrazione e per la formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene effettuata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al

personale e all'assetto organizzativo della società;

g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;

h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;

i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;

j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica, è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la mission della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente, o esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualevolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato. In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore Unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei

revisori.

Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporli annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Visto per inserzione e deposito.

Alessandria, lì